

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2011, n. 558.

Programma coordinato di intervento nella Regione Lazio approvato con deliberazione Giunta regionale Lazio n. 485 del 21 ottobre 2011 di cui al Piano nazionale di edilizia abitativa. Individuazione dei requisiti di carattere generale e specifico per l'accesso agli alloggi da destinare prioritariamente a prima casa alle categorie sociali definite dell'art. 11, comma 2 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche della Casa, Terzo Settore, Servizio Civile e Tutela dei Consumatori;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO l'art. 11 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 riguardante il Piano nazionale di edilizia abitativa;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'8 marzo 2010 (pubblicato sulla G.U. 6 maggio 2010, n. 104) che ripartisce fra le regioni il fondo nazionale disponibile assegnando alla Regione Lazio la somma complessiva di € 38.574.906,25;

VISTO il D.P.C.M. del 16 luglio 2009 - pubblicato sulla G.U. 18 agosto 2009, n. 191 - con cui è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa", definiti gli obiettivi, i contenuti e le procedure di formazione del suddetto piano, e richiesto alle Regioni, ai sensi dell'art. 8, la presentazione al Ministero delle Infrastrutture, di programmi coordinati di intervento in accordo con gli enti locali;

VISTA la deliberazione n. 485 del 21 ottobre 2011 con la quale la Giunta regionale ha approvato il programma coordinato regionale comprendente interventi come definiti dalle lettere b) e d), art. 1 del D.P.C.M. 16 luglio 2009 da presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'inserimento nel Piano nazionale di edilizia abitativa e la conseguente sottoscrizione dell'Accordo di Programma Stato - Regione;

CONSIDERATO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le Politiche Abitative, Divisione V, con nota n. 9656 del 13 ottobre 2011 ha chiesto alla Regione Lazio di trasmettere il provvedimento adottato per la definizione dei requisiti di ordine economico e sociale da possedere da parte dei singoli soggetti appartenenti alle categorie sociali individuate dal comma 2, art. 11 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008, gli alloggi realizzati con i fondi del Piano nazionale devono essere destinati prioritariamente a prima casa per le seguenti categorie sociali:

- a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
- b) giovani coppie a basso reddito;
- c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
- d) studenti fuori sede;
- e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;

- f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
- g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;

RITENUTO opportuno definire e articolare i requisiti di ordine economico e sociale che devono essere posseduti dalle categorie sociali sopra indicate, facendo riferimento a quelli di carattere generale previsti dalla normativa regionale vigente e stabilendo quelli di carattere specifico, come di seguito riportato:

1. i requisiti di carattere generale che devono essere posseduti da parte dei destinatari degli interventi del Piano nazionale casa e la definizione di nucleo familiare, sono stabiliti:
 - dalla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche "*Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica*", in particolare art. 11 (Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa) e dal Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 e successive modifiche "*Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12*", per gli interventi a totale carico dello Stato;
 - dalla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche "*Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica*", in particolare art. 16 (Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale agevolata), per gli interventi destinati alla locazione a canone sostenibile, anche trasformabile in riscatto, così come disposto dall'art. 5, comma 2 del D.P.C.M. 16 luglio 2009;
2. i requisiti di carattere specifico delle categorie sociali di appartenenza di cui all'art. 11, comma 2 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008, sono definiti secondo la seguente articolazione:
 - a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito:
nessun ulteriore requisito specifico rispetto ai requisiti di carattere generale richiamati al precedente punto 1.;
 - b) giovani coppie a basso reddito:
 - nuclei costituiti da coniugi, nubendi, conviventi more uxorio, persone intenzionate a convivere more uxorio, in cui entrambi i componenti della coppia abbiano non più di 35 anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda per accedere all'assegnazione degli alloggi;
 - i nubendi dovranno contrarre matrimonio entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori; entro lo stesso termine devono costituire nucleo anche le coppie intenzionate a convivere more uxorio;
 - c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate:
cittadini con età superiore a 60 anni alla data di registrazione del contratto di affitto o di assegnazione, che vivano soli o in coppia; per le coppie tale requisito deve sussistere per almeno uno dei componenti;
 - d) studenti fuori sede:
studenti iscritti ad una facoltà universitaria del Lazio in regola con gli esami annuali dei corsi di studio, a partire dall'anno di prima immatricolazione, con residenza anagrafica in una regione diversa dal Lazio o in un comune distante oltre 50 km. dal comune sede del corso di studi universitario, con regolare contratto di locazione di durata minima di dieci mesi nel comune sede degli studi ovvero avente la metà dei componenti il nucleo familiare residenti all'estero;

- e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di sfratto:
cittadini sottoposti a procedure esecutive di rilascio dell'alloggio;
- f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della Legge 8 febbraio 2007, n. 9:
nessun ulteriore requisito specifico rispetto ai requisiti di carattere generale richiamati al precedente punto l.;
- g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale
ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione:
nessun ulteriore requisito specifico rispetto ai requisiti di carattere generale richiamati al precedente punto l.;

RITENUTO necessario approvare i requisiti di cui sopra, al fine di trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le Politiche Abitative, Divisione V, il presente provvedimento così come richiesto con la citata nota ministeriale n. 9656 del 13 ottobre 2011;

all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare i requisiti di carattere generale che devono essere posseduti da parte dei destinatari degli interventi del Piano nazionale casa e la definizione di nucleo familiare, stabiliti con la seguente normativa:

- Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche "*Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica*", in particolare art. 11 (Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa) e Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 e successive modifiche "*Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12*", per gli interventi a totale carico dello Stato;
- Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche "*Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica*", in particolare art. 16 (Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale agevolata), per gli interventi destinati alla locazione a canone sostenibile, anche trasformabile in riscatto, così come disposto dall'art. 5, comma 2 del D.P.C.M. 16 luglio 2009;

2. Di approvare i requisiti di carattere specifico delle categorie sociali di appartenenza di cui all'art. 11, comma 2 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008, definiti secondo la seguente articolazione:

- a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito:
nessun ulteriore requisito specifico rispetto ai requisiti di carattere generale richiamati al precedente punto l.;
- b) giovani coppie a basso reddito:
 - nuclei costituiti da coniugi, nubendi, conviventi more uxorio, persone intenzionate a convivere more uxorio, in cui entrambi i componenti della coppia abbiano non più di 35 anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda per accedere all'assegnazione degli alloggi;

- i nubendi dovranno contrarre matrimonio entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori; entro lo stesso termine devono costituire nucleo anche le coppie intenzionate a convivere more uxorio;
- c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate:
cittadini con età superiore a 60 anni alla data di registrazione del contratto di affitto o di assegnazione, che vivano soli o in coppia; per le coppie tale requisito deve sussistere per almeno uno dei componenti;
- d) studenti fuori sede:
studenti iscritti ad una facoltà universitaria del Lazio in regola con gli esami annuali dei corsi di studio, a partire dall'anno di prima immatricolazione, con residenza anagrafica in una regione diversa dal Lazio o in un comune distante oltre 50 km. dal comune sede del corso di studi universitario, con regolare contratto di locazione di durata minima di dieci mesi nel comune sede degli studi ovvero avente la metà dei componenti il nucleo familiare residenti all'estero;
- e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di sfratto:
cittadini sottoposti a procedure esecutive di rilascio dell'alloggio;
- f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della Legge 8 febbraio 2007, n. 9:
nessun ulteriore requisito specifico rispetto ai requisiti di carattere generale richiamati al precedente punto 1.;
- g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione:
nessun ulteriore requisito specifico rispetto ai requisiti di carattere generale richiamati al precedente punto 1.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le Politiche Abitative, anche ai fini della sottoscrizione dell'accordo di programma di cui all'art. 4 del Piano Nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Regione.